

N. 1169/2011 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO  
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Giani  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1169/2011 R.G. (alla quale sono state riunite le cause n. 1170/2011 R.G. e n. 1200/2011 R.G.),

promosse da:

con gli avv.ti Flora De Mattesi e Raffaele Pini;

con gli avv.ti Aldo Algani e Luigi Porta.

*(nei confronti dei quali la causa si è estinta per mancata riassunzione dopo l'intervenuta interruzione)*

ATTORI OPPONENTI

nonché da

rappresentato e difeso dall'avv. DI  
LORENZO GIAMPIERO e dall'avv. TARABINI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo  
studio del detto difensore, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione e del ricorso  
per la riassunzione del processo interrotto

ATTORE OPPONENTE

pagina 1 di 18

SENT. N° 10815  
DATA DEL DEPOSITO = 2 MAR. 2015  
R.G. N° 1169/11  
CRON. N° 1539/15  
REP. N° 224/15  
CAMPIONE CIVILE N°

contro

rappresenta e difesa dall'avv.

PAGANONI ERICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e della memoria di costituzione a seguito di riassunzione del giudizio

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

### CONCLUSIONI

Le parti e . hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale d'udienza del 26.11.2014, che si riportano qui di seguito in copia fotostatica.

Ferme le statuizioni in punto di estinzione di cui alla parte motiva, per completezza si richiamano:

-per le conclusioni come da ultimo formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 10.02.2012, che si riportano in copia fotostatica;

-per si richiamano le conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione, che si riportano per completezza in copia fotostatica.

### 2.3 *In ordine all'importo massimo garantito*

In via subordinata l'opponente contestava, sin dall'atto introduttivo, l'importo massimo della fideiussione come preteso, invece, dall'opposta in sede monitoria.

La difesa dell'opponente riferiva, infatti, che sig. \_\_\_\_\_ unitamente al sig. \_\_\_\_\_, in data 29.09.2005 aveva rilasciato fideiussione *omnibus* di euro 1.000.000,00 e che in data 05.05.2006 tale garanzia veniva ridotta all'importo di euro 100.000,00 mediante rilascio da parte loro di una nuova fideiussione sostitutiva della precedente. L'opponente motivava così l'assunto "*le due dichiarazioni di fideiussione sono l'una successiva all'altra e non si giustificerebbero in modo diverso dalla revoca della precedente, una successiva dichiarazione di importo inferiore*" (Cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione).

Ne consegue, secondo la prospettazione dell'opponente, che il decreto ingiuntivo doveva essere emesso in danno dell'odierno opponente sino alla sola concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 in luogo dell'importo di euro 272.152,99.

Il rilievo non è condivisibile.

Il contratto ha forza di legge fra le parti.

All'art. 4 delle citate fideiussioni è stato pattuito espressamente che "*il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata (...) la dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 3 giorni dal ricevimento della stessa*".

Tale clausola è pienamente valida ed efficace nei confronti dell'opponente, stante la doppia sottoscrizione ex art. 1342 c.c..

Non avendo l'opponente esercitato, nella forma scritta convenuta, alcun recesso dalla prima fideiussione, la stessa debba ritenersi pienamente operante e non suscettibile, per espressa volontà negoziale, di revoca *per facta concludentia*.

